CROSSBOW TRUSTEE

MARK YOUR FUTURE

LA LEGGE DI SAN MARINO PER IL TRUST INTERNO ITALIANO

www.crossbowtrustee.sm

LA TUTELA DEL PATRIMONIO FAMIGLIARE

La Legge Sammarinese n. 42/2010 sui Trust è una "legge famigliare" ispirata unicamente alla cura dei valori patrimoniali e ai passaggi generazionali famigliari. **È un testo in italiano lineare, preciso e facilmente comprensibile dal momento che rimanda a concetti e istituti in gran parte noti all'ordinamento italiano:** caratteristiche non comuni nel panorama normativo internazionale che ne rendono l'utilizzo molto efficace per la risoluzione dei problemi, riducendo i margini di rischio professionali. **L'attuale testo è composto da 64 articoli, ed è stato oggetto di due importanti revisioni nel corso del 2019**, che ne hanno semplificato molto l'operatività e la possibilità di utilizzo da parte dei professionisti di tutto il mondo ed in particolare italiani.

Tali caratteristiche agevolano notevolmente tutti i soggetti che intervengono nella fase istitutiva del Trust, nonché chiaramente il Trustee nella gestione successiva:

- Nella redazione dell'atto istitutivo l'avvocato o il notaio potranno facilmente trovare riscontro nel dato normativo e nelle fonti collegate ai vari dubbi o questioni che potrebbero sorgere;
- Il cliente si troverà a suo agio con il testo in italiano e potrà egli stesso acquisire una conferma diretta sulla bontà dei suggerimenti ricevuti;
- Il Trustee avrà una guida e un supporto costante per le scelte gestionali e soprattutto per valutare ed esaudire nel modo più opportuno le richieste dei Beneficiari, eliminando sul nascere possibili contenziosi.

Molte prassi virtuose adottate in Italia grazie all'Associazione Il Trust In Italia e al Prof. Lupoi sono diventate legge e sono state istituzionalizzate a San Marino, come la figura del Guardiano (art. 52), il Libro degli Eventi (art. 28), la rendicontazione obbligatoria (art. 26), i diritti dei Beneficiari (in particolare con la previsione della possibilità di deroga alla c.d. "Saunders Vautier", art. 50) e la gestione delle anticipazioni (art. 36).

I Trust retti dalla Legge di San Marino si devono istituire **obbligatoriamente con atto pubblico (art. 6), senza la presenza obbligatoria di testimoni, o scrittura privata autenticata,** a garanzia della legittimità e sicurezza delle caratteristiche essenziali del Trust.

La scelta della Legge di San Marino non implica chiaramente alcuna conseguenza da un punto di vista fiscale per i soggetti residenti in Italia, ed in particolare qualora il Trustee fosse italiano, **il Trust rimarrebbe fiscalmente residente in Italia**.

Non esiste poi alcun obbligo di detenere o mantenere asset finanziari presso intermediari finanziari a San Marino, i beni in trust possono essere depositati e gestiti ovunque nel mondo ed in particolare presso intermediari italiani.

LA CORTE DI SAN MARINO PER I TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI, UNA GIURISDIZIONE SPECIALIZZATA A DISPOSIZIONE DEL TRUSTEE

A differenza della maggior parte degli altri ordinamenti internazionali, San Marino offre anche la possibilità di supporto al Trustee o agli altri soggetti legati ai Trust tramite la "Corte per il Trust e i rapporti fiduciari": istituita con Legge Costituzionale del 26 gennaio 2012 n. 1, è concepita come un tribunale speciale composto da giudici non appartenenti alla magistratura ordinaria ma unicamente da soggetti specializzati sul Trust e sugli argomenti affini, per garantire su tali materie un'elevata competenza e rapidità di giudizio.

L'art. 5 della Legge 42/2010 prevede i casi nei quali può sussistere la Giurisdizione della Corte, ed in particolare:

- quando la legge applicabile al Trust sia il diritto della Repubblica di San Marino;
- quando le parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria sammarinese.

La giurisdizione può comunque essere derogata a favore di un giudice diverso dalla Corte di San Marino se previsto nell'atto istitutivo o comunque pattuito per iscritto.

Come si può apprezzare dalla norma, la Giurisdizione della Corte non è esclusiva per il solo fatto che il Disponente abbia scelto come Legge Regolatrice quella Sammarinese: viene lasciata la possibilità di scegliere una giurisdizione diversa, esclusiva o concorrente, anche solo per taluni aspetti come la nomina di Trustee o Guardiano, con quella Sammarinese, per garantire comunque al Disponente o ai Beneficiari o agli altri soggetti di devolvere le varie questioni ad un giudice locale.

IL CERTIFICATO DEL TRUST QUALE «PASSAPORTO» E STRUMENTO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Malgrado tutti gli altri elementi del Trust possano essere "stranieri", e quindi avere il Disponente, il Trustee, il Guardiano e i Beneficiari estranei a San Marino, adottare la Legge Sammarinese quale Legge Regolatrice del Trust sottopone lo stesso a tutti gli obblighi di verifica e registrazione nell'apposito Registro dei Trust tenuto dalla Banca Centrale di San Marino. Nell'agosto del 2019 è stata eliminata la prescrizione che richiedeva preliminarmente all'istituzione del Trust al di fuori del territorio di San Marino un parere di conformità da parte di un Notaio locale (vedasi Sole24Ore del 13.8.2019): tale semplificazione ha velocizzato e alleggerito la procedura di iscrizione nel Registro dei Trust, che rimane tuttavia un passaggio formale importante, a garanzia della tracciabilità e correttezza dell'istituzione del Trust.

Con la registrazione, l'Organo di Vigilanza rilascia il **«Certificato di iscrizione»** contenente le informazioni essenziali relative al Trust: **tale documento garantisce al Trust istituito secondo la Legge di San Marino una sorta di "passaporto" utilizzabile in tutti i contesti** professionali ed istituzionali, come banche, notai, erogatori di ogni genere di servizio finanziario o legato ai beni oggetto del Fondo in Trust. Le informazioni contenute nel Registro dei Trust non sono pubbliche e sono a disposizione unicamente dei soggetti legati al Trust, ed in particolare Trustee, ed Agente residente, ovvero delle autorità di vigilanza ovvero accessibili su ordine dell'autorità giudiziaria.

Sussiste altresì l'obbligo da parte del Trustee e dell'Agente Residente (vedi di seguito) di mantenere aggiornata la Banca Centrale circa le modifiche dell'atto istitutivo ovvero dei soggetti rilevanti (Trustee, Guardiano, Beneficiari etc..) che possano determinare una variazione delle informazioni essenziali contenute nel Certificato di iscrizione.

L'AGENTE RESIDENTE E CROSSBOW TRUSTEE S.P.A.

Crossbow Trustee S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività di Trustee Professionale nel 2019, svolge altresì anche la funzione di Agente Residente: tale figura è stata concepita dalla Legge Sammarinese come "raccordo" tra i Trustee e i professionisti esteri che istituiscono e gestiscono i Trust operanti in altre giurisdizioni e le istituzioni locali, in primis la Banca Centrale che gestisce il Registro dei Trust.

L'Agente Residente, dopo le modifiche del novembre 2019 (vedasi Sole24Ore del 11.12.2019), ha oggi unicamente la funzione di rappresentante del Trustee e degli altri soggetti collegati presso le Autorità locali, avendo il Legislatore eliminato l'obbligo di deposito presso il medesimo Agente Residente del Libro degli Eventi e delle scritture contabili del Trust.

Crossbow Trustee S.p.A. grazie alla sua presenza a San Marino e alla sua struttura organizzativa, garantisce ai professionisti, in particolare italiani, un'offerta professionale adeguata e rapida, a costi contenuti.

Malgrado appaia come una figura di carattere "amministrativo" e pur non essendo in alcun modo legato alla detenzione e gestione dei beni in trust, l'Agente Residente svolge comunque un ruolo di presidio antiriciclaggio, predisponendo l'adeguata verifica secondo la normativa locale dei titolari effettivi e della provenienza dei valori costituenti il Fondo in Trust, anche per quelli non residenti e non gestiti a San Marino e ad esso completamente estranei salvo per la Legge Regolatrice.

ELEVATA OPERATIVITÀ CON L'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Crossbow Trustee S.p.A. ha consolidato la procedura per l'iscrizione dei Trust presso le autorità ed amministrazioni competenti. Pertanto, procede con rapidità alla redazione e alla cura del deposito dell'"Attestato del Trust", documento da rendere in forma autentica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino contenente i dati essenziali dell'atto istitutivo di Trust (Art. 7 della Legge 42/2010) e necessario per la successiva iscrizione nell'apposito Registro dei Trust.
La Crossbow Trustee S.p.A. in qualità di Agente assiste il trustee estero nell'assolvimento delle imposte annuali per l'iscrizione e mantenimento del Trust presso il Registro dei Trust.

La tracciabilità e la sicurezza giuridica hanno un costo: indicare la Legge di San Marino comporta una spesa iniziale di circa 1500 euro, derivante dall'assolvimento dalla tassa di € 540 per l'iscrizione presso il Registro dei Trust e dalle spese ed oneri ad essa legati, e un costo minimo annuo di mantenimento di circa 1000 euro, costituito da € 250 di tassa di iscrizione e dagli oneri e i compensi legati all'attività dell'Agente Residente. A San Marino, attualmente, non esiste l'IVA ma unicamente l'imposta complementare sui servizi pari al 3 % a carico del consumatore finale.

LA “MANUTENZIONE” E IL “RESETTLEMENT” DEI TRUST ESISTENTI

Crossbow Trustee S.p.A. offre anche la sua esperienza e professionalità per valutare con i professionisti dei clienti l’opportunità di rivedere l’assetto di un Trust esistente in vista di un cambio di legge applicabile: molti Trust risalenti nel tempo ai primi anni 2000, ovvero nati anche più di recente ma legati ad urgenze contingenti, andrebbero rivisti considerando i cambiamenti dell’ordinamento di appartenenza o le mutate esigenze famigliari o organizzative. In tali situazioni potrebbe essere opportuno modificare la Legge Regolatrice del Trust e procedere a migliorare le disposizioni dell’atto istitutivo, non più in linea con il contesto famigliare o normativo di riferimento.

La scelta della legislazione Sammarinese può rappresentare un’occasione di revisione di molte disposizioni dell’originario atto istitutivo, che possono essere meglio formulate e rese più specifiche anche grazie all’elevata personalizzazione garantita dalla Legge di San Marino.
La modifica dell’atto istitutivo equivale da un punto di vista formale ad una nuova istituzione per la Legge Sammarinese e quindi occorre avviare il procedimento ordinario di iscrizione presso il Registro dei Trust con la nomina dell’Agente Residente. Tutto il processo chiaramente può essere gestito con la consulenza di **Crossbow Trustee**.

LA LEGGE ITALIANA «DOPO DI NOI»

La Legge Sammarinese è un importante strumento per i Trust istituiti in Italia secondo la Legge “Dopo di Noi” (n. 112/2016), creati per tutelare e garantire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con gravi disabilità. Questi Trust, in particolare, presentano caratteristiche del tutto peculiari per la difficoltà di gestione successiva alla morte del Disponente, in quanto il Trustee e il Guardiano devono necessariamente assumere decisioni in autonomia di rilevante impatto sulla vita dei Beneficiari, che per definizione sono soggetti svantaggiati e per i quali occorrerà prestare la massima attenzione.

Utilizzare la Legge sui Trust di San Marino come Legge Regolatrice dei Trust Dopo di Noi contribuisce a fornire un supporto normativo lineare e anche un potenziale ausilio alle autorità giudiziarie nelle scelte difficili che il Trustee e il Guardiano dovranno assumere.

CROSSBOW TRUSTEE

Registered Office Via 3 Settembre n. 99 – 47891 Dogana
Repubblica di San Marino
Tel. +378 (0) 549-963862
COE (TIN/VAT NUMBER) SM 27950
RSM Central Bank Trustee Registration Number IF022
Share Capital € 100.000,00
info@crossbowtrustee.sm

www.crossbowtrustee.sm